

N. 426/2016 V.G.



La Corte d'Appello di Venezia, Prima Sezione Civile, composta dai Signori Magistrati

Dott. Mario Bazzo Presidente

Dott.ssa Daniela Bruni Consigliere

Dott.ssa Rita Rigoni Consigliere Rel.

Nel procedimento n. 416/2016 V.G. promosso

Da

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, c.f. 97591110586, in persona del Ministro pro-tempore, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, con domicilio presso la stessa, Venezia, San marco 63

Reclamante

Contro

F [REDACTED] M [REDACTED] C [REDACTED] (cod. fisc.: [REDACTED]), Z [REDACTED]

F [REDACTED] ([REDACTED]), con gli avv.ti Gianfranco Tandura (cod. fisc.: TND GFR 35B05 E429B) e Piero Tandura (TND PRI 73D06 D530X) del Foro di Belluno, con domicilio eletto presso l'avv. Margherita Bonifacio (BNFMGH73D65L736W) del Foro di Venezia, con studio in 30123 Venezia, Dorsoduro 2420 Fondamenta Procuratie, per mandato a margine del ricorso dd. 22.02.2016

Reclamate

In punto: ricorso ex art. 5 ter L. 89/2001 avverso il decreto 7.5.2016 della Corte d'Appello di Venezia

Ha pronunciato il seguente

DECRETO



letto il ricorso proposto il 29.6.2016 dal Ministero della Giustizia avverso il decreto 7.5.2016 emesso nel proc. n. 135/2016 V.G. da questa Corte d'Appello ai sensi della L. n. 89/2001;

letta la costituzione di F [REDACTED] M [REDACTED] C [REDACTED] e Z [REDACTED] F [REDACTED];

premessi che il Ministero ricorrente si duole del fatto che il decreto oggetto di reclamo sarebbe stato tardivamente notificato all'Amministrazione, essendo stato depositato telematicamente presso la cancelleria della Corte d'Appello di Venezia in data 7.5.2016 e notificato soltanto il 7.6.2016, essendo, così, divenuto inefficace;

ritenuta l'infondatezza del proposto reclamo;

considerato che il termine di 30 giorni previsto dall'art. 5 co. 2 L 89/01 per la notifica al Ministero della Giustizia del ricorso e del pedissequo decreto non può essere fatto decorrere dalla data del 7.5.2016, data apposta dal giudice sul provvedimento e di deposito del provvedimento medesimo da parte del giudice, bensì dalla diversa data del 16.5.2016, momento in cui il provvedimento risulta essere stato accettato nel sistema informatico della cancelleria, che in pari data lo ha pubblicato, come risulta dai docc. 1 e 4 allegati alla comparsa di costituzione e risposta;

considerato, infatti, che solo con l'accettazione e la registrazione e, quindi, con l'inserimento nei registri informatici, il provvedimento emesso dal Giudice si considera pubblicato, in quanto prima di tale data l'atto non è conoscibile alle parti, in quanto inaccessibile;

rilevato, dunque, che essendo stato notificato il ricorso introduttivo della domanda di equa riparazione e il pedissequo decreto in data 7.6.2016, il termine di trenta giorni previsto dalla norma surriportata risulta essere stato rispettato e il decreto non è divenuto inefficace;



ritenuto, dunque, che il ricorso vada respinto, con condanna del Ministero alla rifusione delle spese del procedimento in favore della società opposta;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;

condanna il Ministero della Giustizia in persona del Ministro *pro tempore* al pagamento in favore di F██████ M██████ C██████ e Z██████ F██████ delle spese del procedimento, che liquida complessivamente in € 1.830,00 per compensi, oltre contributo forfetario del 15%, IVA e CPA come per legge.

Venezia, 22.9.2016

Il Consigliere Relatore

Dott.ssa Rita Rigoni

Il Presidente

Dott. Mario Bazzo

IL CASO.it

